



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 381 C.D.T. 32
DEL 25 FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 25 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°121/A

A.S.D. FURNARI (ME) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Francesco Costa - gara Campionato 2° Cat. Gir. "E" Antillese/Furnari del 26/01/2014 – C.U. N° 326/ del 29/01/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore l'A.S.D. Furnari ha impugnato la decisione in epigrafe riportate.

La reclamante, in particolare, sostiene che non è provato che gli autori delle minacce e del lancio delle pietre che hanno colpito il direttore di gara siano loro sostenitori così come non risulta provato che il calciatore sig. Costa sia l'autore del lancio della pietra che ha colpito l'arbitro alla nuca, ragion per cui chiede la revoca delle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del CGS il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere non dai tesserati ma anche dal pubblico nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che per l'intera durata della gara il direttore di gara è stato oggetto di insulti e minacce da parte di soggetti che sono stati individuati quali sostenitore dell'ASD Furnari i quali al termine della gara hanno effettuato un lancio di pietre che colpivano per ben tre volte il direttore di gara alla gamba destra senza che ciò causasse dolore o delle contusioni.

Al termine della gara, inoltre, l'arbitro riferisce che il calciatore n.14 dell'ASD Furnari sig. Francesco Costa gli lanciava da tergo una pietra che lo raggiungeva alla nuca causandogli forte dolore ma nessun sanguinamento. Richiesto di chiarimenti, il direttore di gara ha confermato l'indicazione effettuata, precisando che l'individuazione del calciatore è avvenuta in modo diretto essendo "l'unico che si trovava alle mie spalle".

In ragione di quanto sopra il reclamo in questione può trovare solo parziale accoglimento contenendosi come in dispositivo la sanzione a carico del calciatore Costa Francesco.

Invece, per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda, non risulta che la reclamante abbia posto in essere alcun comportamento atto a fare cessare i comportamenti assunti dalla propria tifoseria non potendosi, pertanto, applicare le diminuenti previste dal CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, contiene a tutto il 30/06/2015 la squalifica a carico del calciatore Costa Francesco, confermando nel resto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°132/A

POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone "E" La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

La Commissione Disciplinare Territoriale con propria decisione pubblicata sul C.U. n. 350/29 CDT dell'11/02/2014 ha già dichiarato inammissibile l'appello sia per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda, l'inibizione a carico del dirigente sig. Piero Ragusa e la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Caschetto in quanto il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Giuseppe Di Martino il quale risultava inibito fino al 30/09/2014 in ragione del su richiamato provvedimento disciplinare, per cui non poteva validamente rappresentare la Società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, quale la proposizione di un reclamo, ai sensi dell'art.19 comma 2 lett.a) CGS.

L'appello è stato altresì ritenuto inammissibile anche per quanto attiene alla posizione personale del proponente, tale dovendosi ritenere il gravame, in quanto non risultava versata la relativa tassa ai sensi dell'art.33 comma 8 CGS.

Rilevato di contro che la tassa reclamo era stata tempestivamente inviata al Comitato Regionale a mezzo di lettera raccomandata dell'8 febbraio 2014 e che per mero disguido amministrativo ciò non è stato tempestivamente segnalato a questa Commissione, deve procedersi alla revoca della dichiarazione di inammissibilità limitatamente alla posizione del solo sig. Giuseppe Di Martino. Con i motivi di cui al ricorso il predetto chiede una riduzione della sanzione inflittagli dal giudice di prime cure atteso che egli si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara ma non ha mai assunto alcun comportamento minaccioso e/o aggressivo nei suoi confronti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che al 15' del 1° t. a seguito dell'espulsione del calciatore della soc. "La Pinetina" sig. Maurizio Caschetto, il sig. Giuseppe Di Martino entrava, unitamente, ad altro dirigente sul terreno di giuoco assumendo un comportamento fortemente protestatario nei confronti del direttore di gara. Il sig. Giuseppe Di Martino, inoltre, nonostante l'arbitro gli avesse comunicato il provvedimento dell'allontanamento si rifiutava di uscire immediatamente dal terreno di giuoco.

In ragione di quanto sopra non può esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del sig. Giuseppe Di Martino in relazione a quanto dallo stesso commesso nel corso della gara oggetto del presente procedimento.

Non di meno il reclamo de quo può trovare parziale accoglimento con una rideterminazione della sanzione in termini più equi così come da dispositivo, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Di Martino è consistito solo in alcune, anche se reiterate proteste, e nel fatto di essersi rifiutato di uscire immediatamente dal terreno di gioco dopo che l'arbitro aveva assunto, a suo carico, il provvedimento di "allontanamento".

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, previa revoca della dichiarazione di inammissibilità, in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina fino al 30 giugno 2014 l'inibizione a carico del sig. Giuseppe Di Martino confermandosi nel resto il provvedimento già pubblicato sul C.U. n.350/29 CDT del 11/02/2014.

Per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Procedimento n° 135/A

A.S.C.D. ITALA (ME), avverso squalifica del calciatore Danilo Mangiò fino al 05/02/2017 e del calciatore Cristian Armaleo fino al 05/02/2016 - Gara 3ª categoria girone B Itala/Akron Savoca del 02/02/2014 - C.U. n° 39 delegazione Messina del 06/02/2014.

La A.S.C.D. Itala chiede la riduzione della sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Mangiò, sostenendo che questi "non ha mai né stratonato l'arbitro né lo ha colpito", comunque scusandosi subito dopo per quanto accaduto.

Chiede altresì la riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cristian Armaleo, totalmente estraneo ai fatti, occorsi inavvertitamente nella concitazione seguita al fischio finale.

La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 n. 1 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 34' del 2° tempo il calciatore Mangiò, venuto alle mani con un avversario e perciò espulso, si lanciava con veemenza contro il direttore di gara, dopo averlo minacciato, stratonandolo e colpendolo con una manata al collo, procurandogli un graffio, forte dolore e difficoltà respiratorie che imponevano una visita ospedaliera a fine gara, con una diagnosi di 7 giorni s.c.

Sospesa la gara, al rientro negli spogliatoi, il calciatore sig. Cristian Armaleo dava all'arbitro "un calcio nella gamba sinistra" procurandogli un leggero dolore.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, inducono ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, limitatamente al caso del calciatore sig. Armaleo, trattandosi di episodio rimasto isolato, con lievi effetti e plausibilmente manifestatosi nella concitazione di fine gara. Non così nel caso del calciatore sig. Mangiò, apparendo la sanzione proporzionata a quanto addebitatogli.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi fino a tutto il 05/02/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cristian Armaleo, confermandosi il resto.
Senza addebito di tassa.

Procedimento n°144/A

S.C. SIRACUSA (SR) avverso squalifica fino al 15/04/2014 dell'allenatore sig. Giuseppe Materazzo - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone "E" La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore lo S.C. Siracusa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

La reclamante, in particolare, sostiene che il proprio allenatore è arrivato al campo con notevole ritardo e si è sistemato in tribuna non potendo accedere al terreno di gioco per una precedente squalifica ed i fatti che gli sono stati attribuiti sono sicuramente il frutto di un errore del direttore di gara che lo avrebbe scambiato con il genitore di un calciatore tesserato per la reclamante che si trovava di fianco al sig. Materazzo.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che per l'intera durata della gara il direttore di gara è stato oggetto di insulti e minacce da parte di un soggetto che si trovava nella parte della tribuna riservata agli ospiti il quale, fra l'altro, dava istruzioni agli atleti del Siracusa.

L'identità del predetto soggetto veniva riferita al direttore di gara da parte di alcuni atleti della S.C. Siracusa i quali gli dicevano che era il loro allenatore sig. Giuseppe Materazzo il quale si trovava in tribuna in quanto squalificato.

Il riconoscimento del sig. Giuseppe Materazzo è certo perché il direttore di gara riferisce, sempre nel suo rapporto, che una volta rientrato in sede ha avuto conferma dell'identità del soggetto che lo aveva insultato e minacciato per l'intera durata della gara attraverso la foto pubblicata sul sito internet della reclamante.

In ragione di quanto sopra il reclamo in questione non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione e ciò in relazione al fatto che il predetto tecnico non solo ha posto in essere tale comportamento mentre stava scontando una precedente squalifica ma anche in relazione al fatto che nelle gare di settore giovanile ai dirigenti ed ai tecnici viene richiesto un maggiore controllo dei propri comportamenti a fini educativi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto reclamo.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n°146/A

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) avverso omologazione gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Città di Rosolini/F.C. Acireale del 09/02/2014 – C.U. N° 355 del 12/02/2014

Con appello a firma del Presidente pro tempore l' U.S.D. Città di Rosolini ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

La reclamante, in buona sintesi, chiede che gli venga assegnata gara vinta per 3 – 0 per presunte irregolarità commesse dalla F.C. Acireale attinenti al periodo in cui il Presidente della predetta società era inibito.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il reclamo in questione è palesemente inammissibile in relazione alla circostanza che la società in questione avrebbe dovuto presentare il reclamo stesso, avente ad oggetto il regolare svolgimento della gara a margine indicata, al Giudice Sportivo di primo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 1 e 29 commi 2 e 3 C.G.S. con la conseguenza che l'esame della regolarità o meno della gara resta precluso a questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile il proposto reclamo. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 147/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) avverso ammenda di € 800,00 con diffida - Gara Eccellenza girone D Atletico Campofranco/Sport Club Marsala del 02/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014

Con appello ritualmente proposto a firma del presidente pro tempore, l'A.S.D. Atletico Campofranco impugna la decisione in epigrafe riportata, che ritiene esagerata in relazione ai fatti accaduti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 commi 1.1 e 2.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico dei sostenitori.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che già all'arrivo al campo, nella zona di posteggio interno e in quella antistante gli spogliatoi i dirigenti e i calciatori dello Sport Club Marsala venivano fatti oggetto di minacce, insulti e atti di violenza sedati dall'intervento delle Forze dell'ordine.

Durante il riscaldamento i calciatori dello Sport Club Marsala venivano fatti bersaglio di pietre e accendini lanciati dal settore tifosi dell'Atletico Campofranco. Nel contempo qualche sostenitore locale riusciva ad invadere il campo tentando di aggredire dirigenti e calciatori avversari. L'incontro iniziava quindi con 8 minuti di ritardo, al fine di consentire alle Forze dell'ordine, nel frattempo accorse con più unità operative a ripristinare e garantire l'incolumità di tutti i dirigenti e calciatori.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento apparendo la sanzione irrogata dal primo giudice equa e ben proporzionata ai gravi fatti occorsi, che hanno determinato tra l'altro l'inizio ritardato della gara e l'intervento di almeno quattro pattuglie di Carabinieri.

Peraltro va rilevato che a norma dell'articolo 14 secondo comma, la sanzione editale prevista spazia da un minimo di € 500,00 a € 15.000,00, ed ancora che a carico della società in questione emergono più precedenti specifici che rendono congrua l'applicazione della diffida, non emergendo di contro circostanze attenuanti ex articolo 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 148/A

A.S.D. FUTSAL CATANIA (CT) avverso squalifica 3 gare calciatore Antonio Di Francesco - Gara Campionato C5 regionale C1 girone A Ennese/Futsal Catania del 15/02/2014 – C.U. N° 370 del 19/02/2014

Con appello ritualmente proposto a firma del vice presidente pro tempore, l'A.S.D. Futsal Catania impugna la decisione in epigrafe riportata, scusandosi per i toni assunti dal

calciatore sig. Di Francesco comunque determinati dall'atteggiamento ostile dei tifosi avversari.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati.

In particolare dalla lettura del predetto rapporto si legge che il sig. Antonio Di Francesco, a fine gara ed al rientro negli spogliatoi, inveiva a gran voce ed in modo plateale contro l'arbitro.

In ragione di quanto sopra, pur ritenendo ingiuriosa e irrispettosa la condotta assunta dal calciatore nei confronti del direttore di gara, la sanzione può contenersi in due gare, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello dispone contenersi in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonio Di Francesco.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 18 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 194/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. IGNAZIO EQUIZZI (Presidente A.S.D. CUS Palermo)

A.S.D. CUS PALERMO

Con nota 325pf12-13/GS/reg del 4 novembre 2013 la Procura Federale, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Ignazio Equizzi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse per delega ed hanno chiesto di definire il procedimento ex art. 23 e 24 C.G.S., come da ordinanza che segue.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che in dibattimento il sig. Giovanni Randisi, giusta delega del Presidente della società C.U.S. Palermo sig. Ignazio Equizzi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata rispettivamente nella inibizione per mesi tre a carico del predetto Presidente e nella ammenda € 600,00 (pena base mesi sei di inibizione e € 1.200,00 di ammenda);

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti di entrambi i richiedenti;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Ignazio Equizzi, Presidente del C.U.S. Palermo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società predetta l'ammenda di € 600,00.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 233/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cavallaro Rosario, n.q. di segretario della società Pol. Magica (CT)

Società Pol. Magica (CT)

La Procura Federale con nota 3872/591pf12-13/GT/dl del 28/01/2014, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza da ascrivere al tesserato;
- della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva da ascrivere alla società;

Il deferimento trae origine da una nota inviata dalla Segreteria del G.S. presso la L.N.D. – C.R. Sicilia, con la quale veniva segnalato un comportamento contrario alle norme federali tenuto da un tesserato della Pol. Magica, volto ad esprimere apprezzamenti lesivi nei confronti dell'arbitro Sig. Sanfilippo Bryan. In particolare nel corso di una telefonata ricevuta dalla Segreteria del G.S. il tesserato in questione riferiva di aver contattato l'arbitro di cui sopra e di aver appreso dallo stesso che il referto della gara Pol. Magica/Real Paternò del 2/12/12 – campionato Regionale Allievi/G - era stato scritto in un determinato modo perché *“da Palermo gli era stato detto cosa scrivere”*.

Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava che il tesserato della Pol. Magica risultava essere tale Cavallaro Rosario in quanto unico dirigente della società in questione che cura i rapporti con la L.N.D. – C.R. Sicilia (cfr. dichiarazioni rese alla Procura Federale il 20.3.13). Veniva altresì accertato che lo stesso, oltre ad effettuare la telefonata oggetto della segnalazione, inviava un messaggio tramite facebook alla fidanzata dell'arbitro al fine di *“farlo ragionare”* in merito a quanto scritto nel suo referto di gara. Il messaggio riportava testualmente: *“...volevo solo chiederti se puoi far ragionare il tuo ragazzo visto che ha scritto del falso in un referto arbitrale...”*

All'udienza del 18.2.14 è comparso il Sig. Cavallaro Rosario, in proprio e in rappresentanza della società deferita giusta delega depositata agli atti, il quale respingeva ogni addebito ma ammetteva comunque di aver inviato il messaggio de quo confermandone sostanzialmente il contenuto.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione dell'ammenda di € 600.

La Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la telefonata in questione, per quanto verosimilmente effettuata dal Sig. Cavallaro Rosario, non è tuttavia riconducibile con assoluta certezza allo stesso. Infatti la Segreteria del G.S. nella sua segnalazione fa riferimento ad una telefonata pervenuta alle ore 11.30 circa del 17.12.12 al n. 091-6808463 da un dirigente della Pol. Magica "che non si è presentato". Priva di rilevanza appare la circostanza che il Sig. Cavallaro abbia ammesso in fase di indagini di essere l'unico dirigente che si occupa dei rapporti con la L.N.D. - C.R. Sicilia rimanendo comunque possibile che la telefonata in questione sia stata effettuata da altro soggetto.

Rileva di contro che il messaggio inviato tramite facebook alla fidanzata dell'arbitro, avente lo scopo di invogliare quest'ultimo a rivedere un suo rapporto di gara, è riconducibile senza ombra di dubbio al Sig. Cavallaro Rosario come emerge dalla sua dichiarazione resa alla Procura Federale il 20.3.13 e ulteriormente ribadita innanzi a Questa Commissione all'udienza del 18.2.14

Considerato pertanto che il tentativo, posto in essere da un tesserato, di indurre l'arbitro a rivedere un atto ufficiale di gara integra una evidente violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. e per l'effetto comporta anche la violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva della società di appartenenza del tesserato cui è attribuibile il fatto,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig. Cavallaro Rosario l'inibizione per mesi 2 e alla società Pol. Magica l'ammenda di € 200,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga e dal dott. Roberto Rotolo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 25 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 193/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FRANCESCO RASPANTI (Presidente della G.S.D. Bagheria)
G.S.D. BAGHERIA

Con nota 324pf12-13/GS/reg del 2 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Francesco Raspanti, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, sono comparse per rigettare ogni addebito, producendo altresì copia della richiesta di tesseramento del tecnico in data 06/08/2012

corredata del relativo versamento di quote 2012/2013 in data 25 agosto 2012, quindi in data antecedente a quella in questione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al sig. Francesco Raspanti la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 800,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione della gara di campionato di Eccellenza Bagheria/Leonfortese del 07/10/2012 la Società deferita utilizzava irregolarmente quale allenatore il Sig. Girolamo Bellomo, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 45.957), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato come allenatore, risalendo l'ultimo tesseramento alla stagione sportiva 2011 / 2012.

La circostanza che la richiesta di tesseramento fosse stata legittimamente presentata in data antecedente a quella della gara in questione non rileva in questa sede, dato che l'efficacia del tesseramento agisce dal momento in cui la richiesta stessa sia accolta e validata, nel caso in specie in data 02/01/2013.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Francesco Raspanti, Presidente del G.S.D. Bagheria, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla Società G.S.D. Bagheria, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 25 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 203/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. OMAR CURCURUTO (A.S.D. Mongiuffi Melia)

A.S.D. MONGIUFFI MELIA

Con nota 1260pf11-12/GS/reg del 11 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Omar Curcuruto della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dalla violazione ascritta al predetto dirigente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 250,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 3^a categoria s.s. 2011/2012 la A.S.D. Mongiuffi Melia impiegava irregolarmente quale allenatore il tecnico sig. Eugenio Scimone (iscritto nei ruoli del settore tecnico cod. 48.246) senza che questi fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per mancato versamento di quota annuale arretrata.

Emerge altresì che il sig. Curcuruto in occasione delle suddette gare, nella qualità di dirigente accompagnatore, ha sottoscritto le relative distinte di gara.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Omar Curcuruto, dirigente della A.S.D. Mongiuffi Melia, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 204/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. VINCENZO GUERRA (Presidente della A.S.D.C. Pol. CEI)

A.S.D.C. Pol. CEI

Con nota 1264pf11-12/GS/reg del 18 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 3) Il sig. Vincenzo Guerra della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
- 4) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che in occasione di n° 2 gare del campionato provinciale categoria giovanissimi s.s. 2011/2012 la A.S.C.D. Pol. CEI impiegava irregolarmente quale allenatore il tecnico sig. Agostino Tolomeo (iscritto nei ruoli del settore tecnico cod. 36.814) senza che questi fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per mancato versamento di quota annuale arretrata.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Vincenzo Guerra, Presidente della A.S.C.D. Pol. CEI, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 205/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SALVATORE RAO (Presidente della A.C.D. Ciminna)
A.C.D. CIMINNA

Con nota 1265pf11-12/GS/reg del 19 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Salvatore Rao della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge documentalmente che in occasione di n° 3 gare del campionato provinciale juniores s.s. 2011/2012 la A.C.D. Ciminna impiegava irregolarmente quale allenatore il tecnico sig. Vito Paladino (iscritto nei ruoli del settore tecnico cod. 36.783) senza che questi fosse regolarmente tesserato, risultando respinta la richiesta di tesseramento per mancato versamento di quota annuale arretrata.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Salvatore Rao, Presidente della A.C.D. Ciminna, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due (2); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 206/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VINCENZO ERRANTE (Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove)
A.S.D. BORGATA TERRENOVE

Con nota 1273pf11-12/GS/reg del 21 novembre 2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Vincenzo Errante, della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. (capo di imputazione così rettificato in udienza), per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare alla sig. Vincenzo Errante la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 600,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare emerge che in occasione della gara di campionato regionale di Promozione Siacca / Borgate Terrenove del 18/02/2012 la Società deferita utilizzava irregolarmente quale allenatore il Sig. Claudio Perdichizzi, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. n° 48.250), senza che lo stesso risultasse tesserato come allenatore, risultando respinta la richiesta di tesseramento per omesso versamento di quote annuali dal 2008 al 2011.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Alla sig. Vincenzo Errante, Presidente della A.S.D. Borgata Terrenove, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 221/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ALESSIO VIRGILLITO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Leonzio 1909)
A.S.D. ATLETICO LEONZIO 1909.

Con nota 3748/1186pf12-13/GR/mg del 23 gennaio 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Il sig. Alessio Virgillito della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in relazione agli artt. 93,94 comma 1 lettera a) e 94 ter comma 8 N.O.I.F. ;
- 2) La società, della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto Presidente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare, con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND assunta il 06/04/2013 e pubblicata nel C.U. n° 4 2012/2013 al n° 28, è stato accertato che tra la Società in questione e il tecnico sig. Gaetano Settineri sono stati stipulati due accordi economici per la stagione sportiva 2011/2012, di cui uno regolarmente depositato che prevedeva soltanto

rimborsi spese ed una scrittura privata, non depositata e non conforme all'accordo tipo previsto dalla normativa federale, che invece prevedeva a favore del tecnico un premio di tesseramento di € 10.000,00.

Entrambi gli accordi economici su riferiti risultano sottoscritti, per quanto riguarda la Società A.S.D. Atletico Leonzio 1909 dal sig. Alessio Virgillito, nella sua qualità di Presidente all'epoca dei fatti.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al sig. Alessio Virgillito, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Leonzio 1909, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre;

alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25/02/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**